SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 gennaio 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Università degli studi di scienze gastronomiche

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministero delle imprese e del made in Italy

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 ottobre 2022, n. **209**.

Regolamento recante l'attuazione dell'articolo 111-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sulla disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 111-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che stabilisce che sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai principi ivi indicati e, in particolare, i commi 2 e 4 che dispongono, in favore degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile, la non concorrenza alla formazione del reddito determinato ai sensi dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio, nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

Visto, altresì, il comma 3 del citato articolo 111-*bis*, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 111-*bis* dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017;

Vista la legge 23 agosto 1988, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Sentita la Banca d'Italia, che ha reso il parere di competenza con nota n. 0860244 del 29 giugno 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2021;

Vista la comunicazione in data 2 agosto 2022 alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) operatore bancario di finanza etica e sostenibile: l'operatore bancario che conforma la propria organizzazione e la propria attività alle prescrizioni attuative dell'articolo 3;

b) personale: i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; i dipendenti e collaboratori; gli addetti alle reti distributive esterne;

c) remunerazione: ogni forma di pagamento o beneficio, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposto, direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o servizi o beni in natura, in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi dal personale alla banca o ad altre società del gruppo bancario. Non sono considerati remunerazione i pagamenti o benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale, che rientrano in una politica generale della banca e che non producono effetti sul piano degli incentivi all'assunzione o al controllo dei rischi;

d) TUB: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto individua:

a) i requisiti ai quali gli operatori bancari conformano la propria organizzazione e la propria attività per assumere, previa attestazione della loro esistenza, la qualifica di operatori bancari di finanza etica e sostenibile, al fine di usufruire dell'agevolazione di cui all'articolo 111-*bis* del TUB, nel rispetto del limite di spesa complessiva fissata annualmente dal comma 3 del citato articolo;

b) la procedura per la richiesta e il riconoscimento della agevolazione fiscale.

Art. 3.

Operatori bancari di finanza etica e sostenibile

1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai principi di cui al comma 1 dell'articolo 111-*bis* del TUB, nel rispetto di tutti i seguenti requisiti attuativi:

a) concedono finanziamenti a persone giuridiche solo dopo aver provveduto, attraverso apposite procedure interne, alla positiva valutazione dell'impatto socio-ambientale del finanziamento e dei soggetti finanziati

secondo *standard* di *rating* etico internazionalmente riconosciuti, definiti sulla base di obiettivi di sviluppo sostenibile elaborati dall'Unione europea, dalle Nazioni unite, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dall'Organizzazione internazionale del lavoro o da altre organizzazioni internazionali costituite in base a trattati o convenzioni internazionali, in materia di sviluppo sostenibile e tutela dei diritti umani. In ogni caso non sono conformi a *standard* di *rating* etico internazionalmente riconosciuti i finanziamenti a favore di persone giuridiche:

1) che operano, anche indirettamente, nella produzione o scambio di beni o servizi il cui normale utilizzo viola i diritti umani;

2) che, nell'ambito della propria attività, consumano energia esclusivamente da fonti non rinnovabili;

3) di cui è stata accertata in via definitiva la responsabilità per gravi e sistematiche violazioni di diritti umani, per gravi violazioni dei diritti individuali in situazioni di guerra o di conflitto, o per gravi danni ambientali;

4) i cui amministratori, o i sindaci o i legali rappresentanti sono stati riconosciuti responsabili in via definitiva per le violazioni o i danni di cui al punto 3;

b) rendono pubblici i finanziamenti alle persone giuridiche e i criteri utilizzati per la loro erogazione, mediante apposita relazione annuale consultabile anche sul proprio sito internet, nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;

c) erogano almeno il 20 per cento dei finanziamenti, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, a favore dei soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e a favore delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Fino al termine di cui all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono soggetti beneficiari del finanziamento anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri;

d) non distribuiscono, neanche indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché riserve di utili comunque denominate ai partecipanti al capitale, ai titolari di strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, sesto comma, del codice civile e al personale; il divieto di distribuzione di utili e riserve di utili opera anche nei casi di recesso stabiliti dalla legge; gli utili sono reinvestiti nell'attività propria della banca;

e) adottano un sistema di governo societario e un modello organizzativo nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

1) numero di soci non inferiore a duecento;

2) divieto di esercitare il diritto al voto, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 10 per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, rilevano i voti collegati alle azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o per interposta persona e i voti attribuibili, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni;

3) meccanismi idonei a favorire la partecipazione dei soci in assemblea, inclusa la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di voto a distanza;

4) forme consultive di coinvolgimento dei soggetti interessati, quali soci o altri finanziatori, circa le linee di indirizzo della banca in materia di politiche di finanza etica e sostenibile;

f) ferme le disposizioni sulle «Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione» delle banche stabilite dalla Banca d'Italia, adottano politiche retributive idonee ad assicurare che il rapporto tra la remunerazione maggiore e quella media della banca non supera il valore di 5. A tal fine:

1) il numeratore è costituito dalla remunerazione totale, fissa e variabile, corrisposta al soggetto con la remunerazione più alta;

2) il denominatore è costituito dalla media della remunerazione di tutto il personale della banca, esclusa quella del soggetto con la remunerazione più alta.

2. Gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile acquisiscono da un soggetto terzo e indipendente abilitato allo svolgimento della revisione legale o da un organismo di certificazione, come individuato dall'articolo 5, una attestazione circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1; l'attestazione deve essere valida con riguardo all'esercizio a cui si riferisce la richiesta di agevolazione di cui all'articolo 4.

3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 è dichiarata, altresì, dall'organo di amministrazione dell'operatore bancario di finanza etica e sostenibile.

4. Gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile danno comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuta attestazione rilasciata ai sensi del comma 2; la comunicazione ha esclusivamente finalità informative, non è condizione per la concessione dell'agevolazione fiscale e da essa non discendono adempimenti a carico della Banca d'Italia.

Art. 4.

Agevolazione fiscale

1. Una quota pari al 75 per cento dell'utile dell'esercizio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito se destinato a riserva legale o ad apposita riserva non distribuibile in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui detti utili sono stati conseguiti, nel rispetto del limite massimo di spesa annuale stabilito dall'articolo 111-*bis*, comma 3, del TUB.

2. La destinazione degli utili è attestata dal collegio sindacale oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

3. Gli operatori bancari che intendono avvalersi dell'agevolazione presentano, a pena di decadenza, dal 2 maggio al 23 maggio dell'esercizio successivo a quello di realizzazione degli utili di cui al comma 1, apposita richiesta da inviare, tramite posta elettronica certificata, all'Agenzia delle entrate, all'indirizzo pubblicato sul sito istituzionale.

4. Nella richiesta di cui al comma 3 sono indicati:

a) il codice fiscale e gli altri dati identificativi del soggetto richiedente e del rappresentante legale;

b) il risparmio d'imposta corrispondente all'ammontare della quota degli utili dell'esercizio destinati a riserva legale o ad apposita riserva non distribuibile nella misura non eccendente il limite di euro 200.000 di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

5. Entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle richieste di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate annualmente ai sensi dell'articolo 111-*bis*, comma 3, del TUB e l'ammontare del risparmio d'imposta complessivamente richiesto, comunque ricondotto per ciascun beneficiario nel limite di euro 200.000, riconosce la quota pari al 75 per cento a tutti i richiedenti solo se la spesa complessiva rientra nel limite massimo annuale suddetto. In ogni altro caso, per assicurare il rispetto del limite massimo annuale di spesa, determina la percentuale massima del risparmio d'imposta attribuibile, sempre sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse annualmente stanziate e l'ammontare delle richieste individuali ricondotte al limite suddetto, e la comunica agli operatori bancari di finanza etica e sostenibile, tramite pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun beneficiario applica la suddetta percentuale per determinare il risparmio d'imposta effettivamente fruibile.

6. L'attestazione della destinazione degli utili prevista al comma 2 e l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, sono acquisite dall'operatore bancario, a pena di decadenza dall'agevolazione, prima della presentazione della richiesta di cui al comma 3 e sono conservate a cura del beneficiario fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, per essere esibite a richiesta alle autorità che effettuano le attività di controllo.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

Art. 5.

Organismo di certificazione

1. L'organismo di certificazione possiede un certificato di accreditamento emesso a fronte della ISO/IEC 17065 in merito al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Il certificato di accreditamento di cui al comma 1 è rilasciato ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'Organismo unico nazionale di accreditamento, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

3. L'organismo di certificazione si serve di personale competente a svolgere il processo di valutazione della conformità. Nel gruppo di verifica deve essere presente almeno un revisore legale.

4. L'organismo di certificazione rilascia l'attestazione di cui all'articolo 3, comma 2, seguendo, per quanto riguarda la periodicità e la durata delle verifiche, quanto previsto dalla ISO/IEC 17021-1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 ottobre 2022

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1841

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse

— Si riporta il testo dell'articolo 111-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):

«Art. 111-*bis (Finanza etica e sostenibile)*. — 1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai seguenti princìpi:

a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;

b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera *a)*, tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;

c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente;

d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;

e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;

f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5.

2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo, dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".»

— Si riporta il testo dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):

«Art. 81 *(Reddito complessivo)*. — 1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione.»

— Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» è pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) ;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegrati di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

Note all'art. 2:

— Il riferimento al testo dell'art. 111-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il riferimento al testo dell'art. 111-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 45 e 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106:

«Art. 45 *(Registro unico nazionale del Terzo settore)*. — 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.»

«Art. 104 *(Entrata in vigore)*. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'art. 102, comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)* si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano pre-

visti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.

2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

— Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.»

— Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112 recante Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *c)* della legge 6 giugno 2016, n. 106 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2017, n. 167.

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale):

«Art. 10 *(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).* — 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

11-*bis*) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera *a)* ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

2-*bis*. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera *a)*, numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera *a)*, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera *a)* del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera *a)*, svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera *a)* del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o in-

direttamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera *a)* del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera *h)* del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere *h)* ed *i)* del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera *e)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera *a)* del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera *c)* del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-*bis* del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.»

— Si riporta il testo dell'art. 2346 del codice civile:

«Art. 2346 *(Emissione delle azioni)*. — La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.

Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.

In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.

In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.»

Note all'art. 4:

— Il riferimento al testo dell'art. 111-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è riportato nelle note alle premesse.

— Il riferimento al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

— Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia):

«Art. 4 *(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti)*. — 1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonché alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.

3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

23G00011

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 9 gennaio 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, che determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 15 del 21 gennaio 1998, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale»;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 8 del 5 aprile 2004, successivamente rinnovato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «allevatori» nella filiera «carni fresche» individuata all'art. 4, lettera *e)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare, che la verifica predetta è stata eseguita sulla base della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo 3A - Parco tecnologico agroalimentare, con nota prot. n. 12322 del 4 novembre 2022 (prot. Masaf 565587 del 7 novembre 2022), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 29 marzo 2004, al Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP con sede legale in San Martino (PG), via delle Fascine, n. 4, a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 29 marzo 2004 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, nn. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 gennaio 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A00254

DECRETO 9 gennaio 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del Formaggio Raschera DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Raschera».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, che determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Raschera»;

Visto il decreto ministeriale del 4 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 271 del 21 novembre 2003, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela del formaggio Raschera DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Raschera»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni e integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni e integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare, che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente con le note n. 321 del 28 novembre 2022, (prot. Masaf n. 609973 del 28 novembre 2022) e n. 343 del 22 dicembre 2022 (prot. Masaf n. 662003 del 27 dicembre 2022) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo INOQ - Istituto nord ovest qualità, a mezzo pec il 23 settembre 2022 (prot. Masaf 466040 del 26 settembre 2022), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Raschera»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela del formaggio Raschera DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Raschera»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 4 novembre 2003, al Consorzio tutela del formaggio Raschera DOP, con sede legale in Cuneo c/o Confindustria, via Bersezio, n. 9, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Raschera».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 4 novembre 2003 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni e integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 gennaio 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A00255

DECRETO 9 gennaio 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Formaggio Bra DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bra».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, che determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 - 1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Bra»;

Visto il decreto ministeriale del 10 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 160 del 10 luglio 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela Formaggio Bra DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Bra»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modifiche ed integrazioni, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modifiche ed integrazioni, sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare, che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con le note n. 373 del 24 novembre 2022, (prot. Masaf n. 602952 del 24 novembre 2022) e n. 395 del 22 dicembre 2022 (prot. Masaf n. 662007 del 27 dicembre 2022) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità, a mezzo PEC il 23 settembre 2022 (prot. Masaf 466014 del 26 settembre 2022), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Bra»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Formaggio Bra DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bra»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 10 giugno 2002, al Consorzio tutela Formaggio Bra DOP, con sede legale in Cuneo c/o Confindustria, via Bersezio, n. 9, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Bra».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 10 giugno 2002 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 gennaio 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A00256

DECRETO 9 gennaio 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'Asparago verde di Altedo IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Asparago verde di Altedo».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 - 1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526, e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 492 della Commissione del 18 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 73 del 19 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo»;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 190 del 17 agosto 2006, successivamente rinnovato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell'Asparago verde di Altedo IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Asparago verde di Altedo»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modifiche ed integrazioni, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modifiche ed integrazioni, sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente a mezzo PEC il 28 settembre 2022, (prot. Masaf n. 474331 del 28 settembre 2022) ed il 7 dicembre 2022 (prot. Masaf n. 629368 del 7 dicembre 2022) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo Checkfruit S.r.l. a mezzo PEC il 27 settembre 2022 (prot. Misaf n. 471149 del 27 settembre 2022) ed il 3 novembre 2022 (prot. Masaf n. 561913 del 3 novembre 2022), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'Asparago verde di Altedo IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Asparago verde di Altedo»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 27 luglio 2006, al Consorzio di tutela dell'Asparago verde di Altedo IGP con sede legale in Malalbergo (BO), Piazza dei Caduti della Resistenza, n. 2, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Asparago verde di Altedo».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 27 luglio 2006 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni, e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 gennaio 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A00257

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 gennaio 2023.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche e riclassificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Skyrizi». (Determina n. 1/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016), (in appresso «regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia Europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 108/2021 del 26 luglio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 188 del 7 agosto 2021, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Skyrizi», approvato con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 29 novembre 2021, con la quale la società Abbvie Deutschland GMBH & CO. KG ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche ed ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Skyrizi» (risankizumab);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 1°, 4 - 5 aprile 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 10-12 e 17 ottobre 2022;

Vista la delibera n. 49 del 14 dicembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale SKYRIZI (risankizumab):

«Artrite psoriasica

«Skyrizi», da solo o in associazione con metotressato (MTX), è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in adulti che hanno manifestato una risposta inadeguata o un'intolleranza a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD)».

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

Psoriasi a placche

«Skyrizi» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica.

Sono rimborsate come segue.

Confezioni:

«75 mg soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,83 ml (75 mg/ 0,83 *ml)*» 2 siringhe preriempite + 2 tamponcini imbevuti di alcool - A.I.C. n. 047821018/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.400,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.611,36;

«150 mg soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 1 ml (150 mg/ml)» 1 penna preriempita - A.I.C. n. 047821020/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.400,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.611,36;

«150 mg soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (150 mg/ml)» 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 047821032/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.400,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.611,36.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Skyrizi» (risankizumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo, reumatologo ed internista (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 gennaio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A00304

DETERMINA 13 gennaio 2023.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche e riclassificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Forxiga». (Determina n. 6/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 27 agosto 2021, con la quale la società Astrazeneca AB ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Forxiga» (dapagliflozin) relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 042494070;

Vista la determina AIFA n. 291/2013 del 14 marzo 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 75 del 29 marzo 2013, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di taluni medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 28 marzo 2022 con la quale la società Astrazeneca AB ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Forxiga» (dapagliflozin) relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 042494029;

Visto i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciati nella seduta del 14 dicembre 2021 e nella seduta del 6-8 giugno 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 22-25 novembre 2022;

Vista la delibera n. 49 del 14 dicembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale FORXIGA (dapagliflozin):

«Malattia renale cronica:

"Forxiga" è indicato negli adulti per il trattamento della malattia renale cronica»;

e le indicazioni terapeutiche precedentemente rimborsate:

Diabete mellito di tipo 2:

«"Forxiga" è indicato in pazienti adulti, non adeguatamente controllati per il trattamento del diabete mellito di tipo 2 in aggiunta alla dieta e all'esercizio:

in monoterapia quando l'impiego di metformina è ritenuto inappropriato a causa di intolleranza;

in aggiunta ad altri medicinali per il trattamento del diabete di tipo 2».

Per i risultati degli studi rispetto alle associazioni con altri medicinali, agli effetti sul controllo glicemico e agli eventi cardiovascolari e renali, e alle popolazioni studiate.

Insufficienza cardiaca:

«"Forxiga" è indicato negli adulti per il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica sintomatica con frazione di eiezione ridotta»;

sono rimborsate come segue.

Confezioni:

«10 mg- compresse rivestite con film- uso orale- blister calendarizzato (ALU/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 042494070/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 35.78;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 59.05;

nota AIFA:

100 per l'indicazione terapeutica «Diabete mellito di tipo 2»;

«5 mg- compresse rivestite con film- uso orale- blister calendarizzato (ALU/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 042494029/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 35.78;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 59.05;

nota AIFA:

100 per l'indicazione terapeutica «Diabete mellito di tipo 2».

Sconto obbligatorio progressivo sul prezzo *ex factory*, su tutta la molecola, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Contratto novativo della determina AIFA n. 274/2015 del 13 marzo 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2015, così come integrata dalla determina AIFA n. 52/2022 del 21 gennaio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2022, che, pertanto, si estingue in parte.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162.

È confermato il registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Forxiga», a base di dapagliflozin per l'indicazione già rimborsata:

insufficienza cardiaca: «Forxiga» è indicato negli adulti per il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica sintomatica con frazione di eiezione ridotta.

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Forxiga», a base di dapagliflozin per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

malattia renale cronica: «Forxiga» è indicato negli adulti per il trattamento della malattia renale cronica.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://servizionline.aifa.gov.it/

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Forxiga» (dapagliflozin) è la seguente:

per l'indicazione terapeutica «Diabete mellito di tipo 2»: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per l'indicazione terapeutica «Insufficienza cardiaca»: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologo, cardiologo, internista, geriatra (RRL);

per l'indicazione terapeutica «Malattia renale cronica»: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologo, cardiologo, internista, geriatra e nefrologo (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 gennaio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A00305

DETERMINA 13 gennaio 2023.

Ridefinizione del prezzo *ex factory* del medicinale per uso umano «Asurami». (Determina n. 4/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il comunicato «Chiarimenti in merito all'applicazione delle quote di spettanza all'interno dei provvedimenti AIFA di P&R», pubblicato in data 19 gennaio 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il comunicato «Ulteriori chiarimenti circa la corretta applicazione delle quote di spettanza in canali diversi dal canale assistenza farmaceutica convenzionata», pubblicato in data 11 marzo 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la determina n. 865/2022 del 28 novembre 2022 con cui è stato ammesso alla rimborsabilità il farmaco «Asurami» (rosuvastatina e ramipril), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 286 del 7 dicembre 2022;

Considerata l'istanza del 15 dicembre 2022 con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la ridefinizione del prezzo *ex factory* della specialità medicinale «Asurami» (rosuvastatina e ramipril);

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Ridefinizione del prezzo ex factory

Il prezzo *ex factory* del medicinale ASURAMI (rosuvastatina e ramipril) è ridefinito come segue.

Confezioni:

«20 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048495055 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,74;

«20 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048495131 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9,15;

«10 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048495016 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,76;

«10 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048495093 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,19.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 gennaio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A00306

DETERMINA 16 gennaio 2023.

Proroga del piano terapeutico del medicinale per uso umano «Ranexa». (Determina n. DG/22/2023).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina AIFA n. 757/2022 del 18 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 2022;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-6 e 15 dicembre 2022, con cui si ritiene necessario prorogare il Piano terapeutico (PT) AIFA per «Ranexa», allegato alla sopra richiamata determina AIFA n. 757/2022 del 18 ottobre 2022;

Ritenuto di dover procedere alla proroga del termine per la redazione del piano terapeutico AIFA relativo al farmaco «Ranexa»;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Proroga piano terapeutico per «Ranexa»

1. È prorogato il termine per la redazione del Piano terapeutico di RANEXA, come già allegato alla determina AIFA n. 757/2022 del 18 ottobre 2022, richiamata nelle premesse, di ulteriori tre mesi solo limitatamente ai pazienti già in trattamento al fine di consentirne la continuità terapeutica.

2. La redazione del piano terapeutico da parte dello specialista, per i pazienti già in trattamento, potrà avvenire entro un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della suddetta determina n. 757/2022.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2023

Il direttore generale: MAGRINI

23A00307

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

DECRETO RETTORALE 9 gennaio 2023.

Approvazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 2005 con il quale è stata istituita l'Università degli studi di scienze gastronomiche;

Vista la legge n. 240/2010 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione del 25 novembre 2022 dello statuto;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16, lo statuto dell'Università degli studi di scienze gastronomiche.

Pollenzo, 9 gennaio 2023

Il rettore: BIOLATTI

STATUTO

Art. 1.
Istituzione

1.1. L'Università degli studi di scienze gastronomiche non statale legalmente riconosciuta (di seguito denominata Università) è stata istituita con decreto ministeriale del 15 aprile 2005.

1.2. L'Università ha personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa, regolamentare e disciplinare, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti delle norme vigenti sull'ordinamento universitario, nonché del presente statuto e non ha fini di lucro.

1.3. Ente promotore dell'Università è l'Associazione Amici dell'Università di scienze gastronomiche, che ne garantisce il perseguimento dei fini istituzionali, contribuisce all'elaborazione dei programmi di sviluppo e ne assicura la dotazione finanziaria e il mantenimento.

Art. 2.
Sedi

2.1 L'Università ha sede legale nel Comune di Bra (Cuneo), in località Pollenzo.

2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire sedi secondarie e sedi distaccate e decentrate.

Art. 3.
Missione e finalità

3.1. L'Università si pone come centro internazionale di studio e ricerca *multi-* e *inter-*disciplinare sul cibo. Le sue finalità sono l'insegnamento e la ricerca attinenti, da molteplici prospettive, alle produzioni trasformazioni, pratiche e consumi. Con scienze gastronomiche è da intendersi l'insieme di tutte le discipline – umanistiche, sociali, scientifiche e tecnologiche - che contribuiscono a tale studio. L'Università promuove la condivisione di conoscenze orientate alla sostenibilità, alla sovranità e alla difesa della biodiversità, nel quadro delle risoluzioni 62/194, 69/292, 70/1 delle Nazioni Unite, non solo con riguardo all'alimentazione ma come modello culturale generale. A tale fine, l'Università promuove la transizione verso modelli sociali ed economici sostenibili, inclusivi, equi e democratici.

3.2. L'Università, attraverso la realizzazione di percorsi formativi d'eccellenza, ha lo scopo di formare gastronome e gastronomi capaci di operare nel mondo della valorizzazione, comunicazione, produzione, commercializzazione del cibo in tutte le sue forme e in tutti i contesti storici, geografici e culturali.

3.3. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca scientifica in ogni campo del sapere e la promuove, la sostiene e la realizza, anche attraverso progetti e attività volte a incentivare lo studio *post-*universitario e la formazione continua.

3.4. L'Università considera l'interazione costante con la società civile come parte integrante della propria missione e, a tale scopo, promuove occasioni di apertura, scambio, relazione e conoscenza, sia sul piano locale che nazionale e internazionale.

3.5. L'Università assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione, caratterizzandosi come luogo aperto a coloro che vogliano contribuire, con un lavoro culturale coerente con i fini delineati nel presente statuto, al progetto dell'Università.

3.6. L'Università opera in assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua. L'Università promuove la parità delle opportunità nell'accesso alla formazione, alla ricerca e al mercato del lavoro. Laddove, nella comunicazione dell'ateneo a tutti i livelli, sia utilizzato il genere maschile singolare per tutti i sostantivi indicanti qualifica o attività professionale, ciò è da considerarsi quale uso inclusivo di ogni genere.

3.7. L'Università, attraverso un Sistema di assicurazione della qualità, promuove azioni sistematiche per la valutazione e la verifica di tutte le proprie attività (didattica, ricerca, servizi per gli studenti e gestione amministrativa), individuando le opportune azioni correttive nel caso non fossero raggiunti gli obiettivi attesi dalla programmazione e pianificazione, al fine di instaurare un processo di miglioramento continuo.

3.8. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Università promuove e favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, la collaborazione degli organi dell'Università con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane e straniere.

3.9. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Università intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani e stranieri; può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi; può costituire e partecipare a società di capitali; può costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura; può infine promuovere o partecipare a consorzi e associazioni con altre università, organizzazioni ed Enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

3.10. Studenti, professori, ricercatori, docenti e personale tecnico-amministrativo, quali componenti dell'Università, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali e sono tenuti altresì a osservare le norme del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo, nonché ad assumere, all'interno del *campus*, in ogni contesto in cui si eserciti la condizione di membri della comunità accademica e nei rapporti reciproci, comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione.

3.11. L'Università cura la formazione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge. Inoltre, opera nel campo della formazione culturale e professionale attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento e seminari, nonché attraverso attività propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni. Essa cura altresì la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e può attivare iniziative editoriali e di sostegno all'imprenditorialità degli studenti e/o laureati e diplomati dell'Università.

3.12. L'Università mantiene rapporti con i propri studenti attraverso il Consiglio degli studenti ovvero con una o più associazioni come previsto dall'art. 20.5, favorendone ed eventualmente coordinandone la collaborazione.

3.13. L'Università mantiene rapporti con i propri alunni coordinandone e favorendone la partecipazione alle attività dell'Università.

Art. 4.
Titoli di studio

4.1. L'Università può rilasciare i seguenti titoli di studio aventi valore legale:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (LM);

c) dottorato di ricerca;

d) *master* universitario di primo e secondo livello;

e) diploma di specializzazione (DS);

f) dottorato di ricerca (DR);

4.2. L'Università può istituire i corsi previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4.3. L'Università può rilasciare specifici attestati relativi ai corsi di alta formazione e di perfezionamento e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.

Art. 5.
Patrimonio e mezzi finanziari

5.1. L'Università utilizza, per l'esercizio delle attività istituzionali, beni e risorse proprie o di cui ha, a qualsiasi titolo, la disponibilità.

5.2. I mezzi finanziari per lo sviluppo delle attività istituzionali sono costituiti da:

a) proventi della retta universitaria fissata annualmente per l'iscrizione ai corsi di studio attivati;

b) altri proventi delle attività istituzionali;

c) contributi e fondi conferiti a qualunque titolo dall'ente promotore, l'Associazione Amici dell'Università di scienze gastronomiche e dai soci fondatori e sostenitori di quest'ultima;

d) i beni, i contributi, le erogazioni e i fondi ad essa conferiti o devoluti a qualsiasi titolo da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, italiani e stranieri, interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 6.
Organi dell'Università

6.1 Sono organi dell'Università:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il vice presidente;

d) il Comitato esecutivo;

e) il rettore;

f) il senato accademico;

g) il Consiglio accademico;

h) il direttore generale;

i) il Collegio dei revisori dei conti;

j) il Nucleo di valutazione;

k) il Collegio di disciplina;

l) il Consiglio degli studenti.

6.2 Gli organi dell'Università esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente statuto.

Art. 7.
Consiglio di amministrazione - Composizione

7.1 Il consiglio di amministrazione si compone di un numero minimo di sette membri, elevabili a ventuno e precisamente:

a) Il presidente, nominato dal consiglio di amministrazione dell'Associazione Amici dell'Università di scienze gastronomiche;

b) il presidente dell'Associazione Amici dell'Università di scienze gastronomiche o persona dallo stesso designata;

c) il rettore dell'Università;

un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, se designato dal ministero stesso;

d) da tre a diciassette consiglieri nominati dal consiglio di amministrazione dell'Associazione Amici dell'Università di scienze gastronomiche, scelti tra personalità che si siano particolarmente distinte in campo culturale, accademico e della ricerca o in rappresentanza di enti pubblici e privati e che siano in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, i quali si impegnano a fornire un contributo di particolare rilevanza secondo modalità e criteri determinati dal consiglio di amministrazione stesso per il funzionamento dell'Università.

7.2 Tutti i componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del rettore, rimangono in carica tre anni e, comunque, sino alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio in cui scade il mandato triennale, e possono essere riconfermati. Il rettore decade dalla carica di consigliere di amministrazione con la conclusione del proprio mandato.

7.3 In seno al consiglio di amministrazione, il genere meno rappresentato è presente con un numero di membri pari almeno a un terzo del totale, arrotondato per difetto.

7.4 I membri del consiglio di amministrazione nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del mandato rimangono in carica per il tempo residuo del mandato del consigliere sostituito.

7.5 La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione determina la decadenza dalla carica.

7.6 Il presidente del consiglio di amministrazione nomina un segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio; in tale ultimo caso, egli non avrà diritto di voto.

Art. 8.
Convocazione e deliberazioni
del Consiglio di amministrazione

8.1. La convocazione e l'ordine del giorno sono predisposti dal presidente, o in sua assenza dal vice presidente, ogni qualvolta si renda necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di mancanza del presidente e del vice presidente la convocazione e l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione sono predisposti dal consigliere più anziano.

8.2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione con qualunque mezzo scritto, compresa l'*e-mail*; in caso di urgenza è sufficiente il preavviso di un solo giorno.

8.3. Le riunioni con la presenza di tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono valide anche senza la preventiva convocazione. La riunione è da intendersi totalitaria anche nel caso in cui uno o più consiglieri siano presenti in videoconferenza, teleconferenza o in audio conferenza, secondo le modalità indicate nel comma successivo.

8.4. Le riunioni del consiglio di amministrazione - qualora il presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in videoconferenza, teleconferenza o in audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi detti presupposti, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

8.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente tenute qualora sia presente la maggioranza dei componenti in carica.

8.6. Salvo le diverse maggioranze previste per le modifiche statutarie, le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.7. Nell'ipotesi in cui il numero dei voti favorevoli sia pari ai voti contrari, prevale il voto del presidente.

8.8. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale con funzione consultiva.

8.9. Il presidente può altresì invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni, alla luce delle loro specifiche competenze e per specifici argomenti.

Art. 9.
Competenze del consiglio di amministrazione

9.1 Il consiglio di amministrazione è l'organo di governo e di programmazione generale dell'Università. Esso sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'università, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto.

9.2 Il consiglio di amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il governo dell'Università.

9.3 In ogni caso il consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Università, al fine di assicurarne e di garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.

9.4 Compete al consiglio di amministrazione:

a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università e deliberare i relativi programmi;

b) predisporre e approvare il Piano strategico pluriennale, sentito il parere del senato accademico;

c) monitorare l'attuazione del Piano strategico, aggiornandolo, quando necessario, sentito il parere del senato accademico;

d) deliberare, a maggioranza dei componenti, l'approvazione dello statuto e le eventuali modifiche;

e) deliberare i regolamenti di Ateneo;

f) nominare il rettore su proposta del presidente;

g) deliberare l'articolazione interna dell'Ateneo, istituendo strutture organizzative a cui attribuire lo svolgimento, la gestione e il coordinamento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;

h) deliberare la costituzione del Comitato esecutivo, di cui all'art. 10, determinando le competenze ad esso delegate e nominandone i membri non di diritto;

i) deliberare, su proposta del presidente, l'eventuale attribuzione di specifiche deleghe ai consiglieri;

j) nominare il direttore generale, su proposta del presidente del consiglio di amministrazione, attribuendogli eventuali ulteriori deleghe rispetto a quelle indicate nell'art. 14 del presente statuto;

k) deliberare in materia di organico dei professori e dei ricercatori;

l) deliberare, su proposta del Consiglio accademico, in ordine alle nomine in ruolo e prese di servizio dei professori e alla stipula dei contratti di lavoro con i ricercatori a tempo determinato;

m) deliberare, su proposta del Consiglio accademico, in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento di attività didattica a professori e ricercatori di altre Università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

n) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Università;

o) deliberare l'istituzione di eventuali sedi secondarie ovvero di sedi distaccate e decentrate;

p) assumere i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, alla determinazione degli organici del personale stesso, alle relative assunzioni e alla stipula dei contratti di lavoro, nonché all'adozione dei provvedimenti disciplinari e degli altri provvedimenti relativi al personale;

q) deliberare in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di funzione del rettore e delle altre cariche istituzionali, nonché all'adozione dei provvedimenti disciplinari sui docenti dell'Ateneo, su proposta del Collegio di disciplina;

r) istituire, attivare e sopprimere le strutture didattiche e i relativi corsi accademici su proposta del Consiglio accademico;

s) deliberare in ordine all'assegnazione di assegni di ricerca o di contratti di ricerca, regolamentati dall'art. 22 della legge n. 240/2010, modificato dalla legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, di borse di studio per addestramento e perfezionamento alla ricerca e di contratti di collaborazione alla ricerca, su proposta del Consiglio accademico;

t) deliberare in ordine all'assegnazione di esoneri, totali o parziali, dal pagamento della retta, al conferimento di borse di studio, nonché a ogni altro sostegno a favore degli studenti in condizioni economiche particolarmente disagiate;

u) deliberare sull'ammontare delle rette e dei contributi e sul loro eventuale esonero;

v) deliberare, sentito il Consiglio accademico, convenzioni con altre università o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, aventi per oggetto attività attinenti alla didattica e alla ricerca;

w) deliberare l'accettazione di donazioni, eredità, lasciti e legati;

x) deliberare le modalità di ammissione degli studenti, su proposta del senato accademico e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;

y) deliberare la partecipazione a consorzi e a società o altre forme associative di diritto privato o pubblico, italiani e stranieri, per l'ideazione, la promozione, la realizzazione o lo sviluppo di attività di formazione e ricerca o comunque funzionali alle attività didattiche e di ricerca, ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;

z) deliberare sulla costituzione in giudizio dell'Università, nel caso di liti attive e passive e in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive, nonché ai procedimenti arbitrali;

aa) deliberare in ordine alla designazione di rappresentanti dell'università presso altri enti, pubblici e privati, italiani e stranieri;

bb) deliberare su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dallo statuto;

cc) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente statuto.

Art. 10.
Comitato esecutivo

10.1 Il Comitato esecutivo è costituito da cinque membri:

a) il presidente;

b) il vice presidente;

c) il rettore;

d) due componenti designati dal consiglio di amministrazione, scelti tra i suoi componenti.

10.2 Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa, con funzione consultiva, il direttore generale.

10.3 In seno al Comitato esecutivo, il genere meno rappresentato è presente con un numero di membri pari almeno a un terzo del totale, arrotondato per difetto.

10.4 Il presidente può altresì invitare uno o più consiglieri di amministrazione a partecipare alle riunioni, ovvero altri soggetti alla luce delle loro specifiche competenze e per specifici argomenti.

10.5 I componenti del Comitato esecutivo restano in carica per la durata del mandato del consiglio di amministrazione che lo ha costituito e fino all'entrata in carica del nuovo consiglio di amministrazione.

10.6 Il Comitato esecutivo delibera in base ai poteri ad esso delegati dal consiglio di amministrazione.

10.7 Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente.

10.8 Il Comitato esecutivo nomina un segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee al Comitato; in tale ultimo caso, egli non avrà diritto di voto.

10.9 Per la validità delle riunioni del Comitato esecutivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri.

10.10 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; nell'ipotesi in cui il numero dei voti favorevoli sia pari ai voti contrari, prevale il voto del presidente.

10.11 L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione con qualunque mezzo scritto, compresa l'email. In caso di urgenza è sufficiente il preavviso di un solo giorno.

10.12 Le riunioni con la presenza di tutti i componenti del Comitato esecutivo sono valide anche senza la preventiva convocazione. La riunione è da intendersi totalitaria anche nel caso in cui uno o più consiglieri siano presenti in videoconferenza, teleconferenza o in audio conferenza.

10.13 Al Comitato esecutivo, in materia di modalità di svolgimento delle riunioni, si applicano le medesime disposizioni previste per il consiglio di amministrazione, nel precedente art. 8.4.

Art. 11.
Presidente

11.1 Il presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

11.2 Il presidente inoltre:

a) ha la rappresentanza legale dell'Università;

b) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

c) assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;

d) nell'eventualità che non sia possibile la regolare convocazione del consiglio di amministrazione e/o del Comitato esecutivo e nelle materie di competenza degli stessi organi, può adottare provvedimenti urgenti; tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica del consiglio di amministrazione e/o del Comitato esecutivo nella prima riunione successiva;

e) propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale e del rettore;

f) propone al consiglio di amministrazione e/o al Comitato esecutivo l'attribuzione di deleghe ai consiglieri;

g) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente statuto.

Art. 12.
Vice presidente

12.1 Su proposta del presidente, il consiglio di amministrazione nomina un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13.
Rettore

13.1 Il rettore svolge le funzioni generali di indirizzo didattico e scientifico dell'Università nell'ambito delle competenze previste dal presente statuto.

13.2 Il rettore è nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori ordinari dell'Ateneo o di altro Ateneo italiano. Egli resta in carica tre anni e può essere riconfermato fino a un massimo di due mandati consecutivi.

13.3 Il rettore:

a) rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici e delle borse di studio;

b) convoca e presiede il Consiglio accademico e il senato accademico, assicurando l'esecuzione delle relative delibere e il coordinamento con l'attività del consiglio di amministrazione;

c) sovrintende allo svolgimento dell'attività didattica e scientifica, riferendone al consiglio di amministrazione con relazione annuale;

d) formula proposte ed esprime pareri e riferisce al consiglio di amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università nell'ambito delle funzioni generali di indirizzo didattico e scientifico di cui al presente articolo;

e) propone al consiglio di amministrazione le direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;

f) è membro di diritto, per la durata del suo mandato, del consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, del Consiglio accademico e del senato accademico;

g) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;

h) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica;

i) esercita l'autorità disciplinare e sugli studenti;

j) propone al Collegio di disciplina l'avvio del procedimento disciplinare a carico dei professori e dei ricercatori, a tempo indeterminato e a tempo determinato;

k) ha facoltà di delegare specifiche funzioni relative alla attività didattica, di ricerca e terza missione e di gestione a docenti dell'Ateneo;

l) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente statuto.

13.4 Il rettore nomina un prorettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e al quale può conferire specifiche deleghe.

13.5 Il rettore può conferire a uno o più docenti dell'Ateneo l'incarico di coordinare e seguire particolari aspetti della gestione dell'università. Il rettore può altresì nominare uno o più vice-rettori con deleghe specifiche.

Art. 14.
Direttore generale

14.1 La direzione della struttura amministrativa, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo è affidata al direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente. Il direttore generale svolge le proprie funzioni nel quadro degli indirizzi approvati dal consiglio di amministrazione.

14.2 La durata del mandato del direttore generale è di tre anni, al termine dei quali può essere riconfermato.

14.3 in particolare, il direttore generale:

a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, nonché l'adozione degli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo, in conformità alle direttive impartite e agli indirizzi approvati dal consiglio di amministrazione;

b) formula proposte al consiglio di amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi;

c) è responsabile del funzionamento dell'amministrazione e risponde nei confronti degli organi di governo;

d) partecipa con funzione consultiva alle sedute del consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, del Consiglio accademico e del senato accademico;

e) opera sulla base di specifiche deleghe eventualmente conferitegli dal consiglio di amministrazione.

Art. 15.
Senato accademico

15.1 Il senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dal presidente;

c) dal prorettore;

d) dai vice rettori e/o dai delegati del rettore, ove nominati;

e) da un rappresentante dei professori di prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori, eletti tra i membri di ciascun ordine che non rivestano già una delle posizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

15.2 In caso di assenza o impedimento del rettore, il senato accademico è presieduto dal prorettore ovvero, in sua assenza, dal professore di prima fascia con maggiore anzianità.

15.3 Alle sedute del senato accademico partecipano, con funzione consultiva, il direttore generale dell'Università ed eventuali invitati da parte del rettore, in relazione a specifici punti oggetto di esame.

15.4 Il senato accademico è convocato dal rettore ogni qualvolta si renda necessario e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

15.5 Spettano al senato accademico tutte le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, che non siano riservate ad altri organi dell'Università e alle strutture didattiche e di ricerca.

15.6 In particolare è di competenza del Senato Accademico:

a) formulare proposte ed esprimere pareri al consiglio di amministrazione in ordine all'adozione e alla modifica dello statuto;

b) formulare proposte ed esprimere pareri al consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dell'Università e su altre questioni che gli altri organi intendano rimettere alla sua valutazione;

c) definire gli indirizzi dell'attività di ricerca;

d) deliberare il regolamento didattico di Ateneo;

e) proporre al consiglio di amministrazione l'attivazione e di nuovi corsi di studio;

f) proporre al consiglio di amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;

g) fissare le modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio dell'Università;

h) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente statuto.

15.7 Il senato accademico viene costituito ed opera al raggiungimento nei ruoli dell'Ateneo del numero complessivo di trenta professori e ricercatori, di cui almeno quindici professori di ruolo. La durata in carica dei rappresentanti di cui all'art. 15.1, lettera *e)* coincide con la durata in carica del rettore.

15.8 Fino al raggiungimento dei requisiti per la costituzione di cui al comma precedente, tutte le funzioni del senato accademico sono svolte dal Consiglio accademico dell'Università.

Art. 16.
Il Consiglio accademico

16.1 Il Consiglio accademico si compone:

a) del rettore, che lo presiede;

b) dei professori di ruolo dell'Ateneo;

c) di una rappresentanza dei ricercatori eletta nella proporzione di un rappresentante ogni cinque ricercatori, arrotondata per eccesso;

d) di un rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei titolari di contratti di ricerca, regolamentati dall'art. 22 della legge n. 240/2010, modificato dalla legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022;

e) di un rappresentante dei dottorandi di ricerca;

f) di una rappresentanza di due studenti, regolarmente iscritti e in corso ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale, eletti da tutti gli studenti anch'essi regolarmente iscritti e in corso ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale, attivati dall'Università, in conformità alle prescrizioni dell'apposito regolamento.

16.2 Alle sedute del Consiglio accademico possono inoltre partecipare, con funzioni consultive e qualora gli argomenti all'ordine del giorno ne richiedano la presenza, altri invitati da parte del rettore.

16.3 In caso di assenza o impedimento del rettore, la presidenza del Consiglio accademico è assunta dal prorettore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia con la maggiore anzianità nel ruolo.

16.4 Le funzioni di segretario del Consiglio accademico sono esercitate dal membro con la minore anzianità tra i professori di ruolo dell'Università.

16.5 Le modalità di funzionamento del Consiglio accademico sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

16.6 Al Consiglio accademico spettano le attribuzioni previste dal presente statuto e dal regolamento didattico di Ateneo. In particolare, ad esso sono attribuite le seguenti competenze:

a) deliberare, nei limiti fissati dai regolamenti e dallo statuto, sui regolamenti didattici dei corsi di studio;

b) predisporre e approvare le proposte dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

c) programmare e organizzare le attività didattiche nel rispetto della libertà di insegnamento, in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico;

d) esprimere parere sulla predisposizione del regolamento generale di Ateneo;

e) formulare proposte in ordine alla copertura degli insegnamenti attivati;

f) formulare proposte per il conferimento delle lauree *«honoris causa»;*

g) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto;

h) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente statuto.

16.7 In conformità a quanto previsto dall'art. 15.7, alle competenze del Consiglio accademico di cui al punto 16.6 si sommano, fino alla costituzione del senato accademico, le competenze di tale organo, di cui all'art. 15.6.

Art. 17.
Nucleo di valutazione di Ateneo

17.1 Il Nucleo di valutazione di Ateneo, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è un organo con funzioni di valutazione e indirizzo, nell'ambito della politica della qualità attuata dagli organi di governo.

17.2 Il Nucleo di valutazione è composto da cinque membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico, esterni all'Ateneo, e almeno uno nominato tra i docenti dell'Ateneo. I componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo sono nominati dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sentito il Consiglio accademico/senato accademico per la componente docenti dell'Università.

17.3 Il Nucleo di valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, con apposita relazione, al presidente del consiglio di amministrazione e al rettore.

17.4 L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Nucleo di valutazione di Ateneo sono definiti nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 18.
Collegio dei revisori dei conti

18.1 Il Collegio dei revisori dei conti controlla la regolare tenuta della contabilità e redige una relazione al bilancio di esercizio.

18.2 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Almeno due membri effettivi e un membro supplente devono essere iscritti al registro dei Revisori contabili. Il Presidente, un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dall'Associazione Amici dell'Università di scienze gastronomiche. Un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dal consiglio di amministrazione tra dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su designazione del Ministero stesso.

18.3 I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni, e comunque sino alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio in cui scade il mandato, e possono essere confermati.

18.4 In seno al Collegio dei revisori, il genere meno rappresentato è presente con un membro.

18.5 Il Collegio esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa con periodicità trimestrale; accerta inoltre la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Art. 19.
Collegio di disciplina dei docenti

19.1 Il Collegio di disciplina è composto da tre membri, di cui:

due componenti esterni all'Ateneo, nominati dal consiglio di amministrazione tra i professori di prima o di seconda fascia in regime di tempo pieno e i ricercatori a tempo indeterminato a tempo pieno appartenenti ai ruoli di un Ateneo italiano;

un professore di prima o di seconda fascia in regime di tempo pieno o un ricercatore a tempo indeterminato a tempo pieno dell'Ateneo, eletto dai professori di prima e di seconda fascia e dai ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo stesso.

19.2 La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

19.3 Il Collegio di disciplina dura in carica tre anni accademici.

19.4 Il Collegio di disciplina, su proposta del rettore a cui spetta l'avvio del procedimento disciplinare a carico dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo, è competente a svolgere la fase istruttoria del procedimento medesimo, nel rispetto dei principi di riservatezza, secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. L'avvio del procedimento disciplinare, nei casi di illeciti commessi dal rettore, spetta al professore di prima fascia più anziano.

19.5 Il procedimento istruttorio termina con la formulazione di una proposta di provvedimento, di archiviazione o sanzionatorio, trasmessa al consiglio di amministrazione chiamato a deliberare in merito.

19.6 Il consiglio di amministrazione applica la sanzione conformemente al parere vincolante del Collegio di disciplina ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

Art. 20.
Consiglio degli studenti

20.1 Il Consiglio degli studenti è organo consultivo dell'Università e svolge funzione di coordinamento dell'attività di rappresentanza degli studenti.

20.2 In particolare, il Consiglio degli studenti:

a) formula proposte e, se richiesto, esprime pareri su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;

b) esprime pareri sull'organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per le attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;

c) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione.

20.3 Il Consiglio degli studenti è composto da rappresentanti degli Studenti e dalle rappresentanze studentesche in ciascun organo collegiale presente nell'Università, nel quale sia prevista la loro partecipazione.

20.4 Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno un presidente, che resta in carica un anno accademico.

20.5 In caso di mancata nomina del Consiglio degli studenti, il consiglio di amministrazione, sentiti i rappresentanti degli studenti, ha facoltà di delegarne le funzioni all'Associazione degli studenti maggiormente rappresentativa.

Art. 21.
Laboratori e centri di ricerca

21.1 L'Università, con decisione del consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico, può istituire laboratori e centri di ricerca per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca finalizzata a specifici obiettivi, affidandone la direzione a docenti dell'Università o a tecnici specializzati di comprovata esperienza professionale.

21.2 L'istituzione di laboratori e centri di ricerca può avvenire anche in collaborazione con altre istituzioni, universitarie e non, italiane e straniere, attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

21.3 L'organizzazione e il funzionamento dei Laboratori e dei centri di ricerca è disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione.

Art. 22.
Biblioteca

22.1 La biblioteca è una struttura di servizio e sostegno delle esperienze didattiche di apprendimento e ricerca dell'Università. Può essere costituita in sezioni, anche decentrate, che comunque costituiscono un unico sistema.

22.2 L'organizzazione della biblioteca e i servizi da essa erogati sono regolati in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 23.
Personale tecnico-amministrativo

23.1 L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è affidata al direttore generale nel quadro degli indirizzi approvati dal consiglio di amministrazione.

23.2 La dotazione organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo e del direttore generale dell'Università, sono determinati dal consiglio di amministrazione e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.

Art. 24.
Personale docente

24.1 Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università, nonché dai ricercatori, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente.

24.2 Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, i contratti per attività didattica e di ricerca possono essere stipulati con professori, docenti e ricercatori di altre Università, anche stranieri, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera, estranei ai ruoli accademici. Tali contratti, di diritto privato e di durata variabile, sono rinnovabili; non configurano - se non diversamente disposto - rapporti di lavoro subordinato e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, e in ogni caso non danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

24.3 Per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti e per la collaborazione all'attività didattica e di ricerca, l'Università può stipulare contratti a tempo determinato, anche da lavoro subordinato, qualora ne ricorrano i presupposti, con giovani laureati o dottori di ricerca, anche stranieri. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

24.4 Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina delle loro attività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione e/o dal Comitato esecutivo, conformemente alla normativa di riferimento.

24.5 L'attività di insegnamento presso l'Università comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'università stessa.

Art. 25.
Stato giuridico del personale docente

25.1 Ai professori e ai ricercatori dell'Università è assicurato stato giuridico e trattamento economico, di carriera e di quiescenza, non inferiore a quello previsto per i professori e i ricercatori di ruolo delle università statali.

25.2 Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di determinare a favore dei professori e ricercatori dell'Ateneo un trattamento economico integrativo, attribuito su base meritocratica, nel rispetto dei principi di legge.

25.3 Per la selezione e la chiamata in ruolo dei professori e per la selezione dei ricercatori a tempo determinato dei professori di ruolo e dei ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per le Università statali.

Art. 26.
Diritto allo studio

26.1 L'Università, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio, con particolare attenzione agli studenti capaci e meritevoli, ma di condizioni economiche non agiate.

26.2 A tale scopo l'Università può stipulare apposite convenzioni con altre istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere, per fornire prestazioni e servizi agli studenti.

26.3 L'Università garantisce agli studenti dell'Ateneo le condizioni di studio adeguate per sviluppare la loro formazione culturale e favorisce il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso l'assegnazione di esoneri dal pagamento della retta, l'erogazione di borse di studio, premi e ogni altro sostegno ritenuto idoneo a favore degli studenti più capaci e meritevoli e privi di mezzi.

Art. 27.
Divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione e devoluzione del patrimonio

27.1 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Università, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

27.2 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attività dell'Università, il suo patrimonio sarà devoluto interamente all'Associazione «Amici dell'Università di scienze gastronomiche», o ad altro Ente non commerciale da quest'ultima indicato che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28.
Norme finali

28.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si applicano le norme dell'ordinamento universitario e, in quanto applicabili, le norme vigenti.

28.2 Sono abrogate tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate che siano in contrasto con il presente statuto e con i regolamenti dallo stesso previsti.

28.3 Il presente statuto entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

28.4 Le norme inerenti la composizione del consiglio di amministrazione, *ex* art. 7, e del Comitato esecutivo *ex* art. 10, operano a partire dal primo rinnovo di tali organi successivamente alla data di pubblicazione del presente statuto.

23A00190

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di trimetoprim/sulfametoxazolo, «Bactrimel».

Estratto determina AAM/PPA n. 24/2023 dell'11 gennaio 2023

Autorizzazione variazione: l'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della variazione di tipo II approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS) Svezia: C.I.4 modifica dei paragrafi 2, 4.4, 4.8, 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e dell'etichettatura per aggiunta di pustolosi esantematica acuta generalizzata come avvertenza e come reazione avversa a seguito dell'aggiornamento del CCDS versione 7.0, e per adeguamento alla linea guida eccipienti ed altre modifiche editoriali, relativamente al medicinale: BACTRIMEL.

Confezione: A.I.C. n. 048950012 - «40 mg/ml + 8 mg/ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml con cucchiaio dosatore.

Titolare A.I.C.: Eumedica Pharmaceuticals GmbH con sede legale in Basler Straße 126 - 79540 Lörrach - Germania.

Codice procedura europea: SE/H/1914/001/II/004.

Codice pratica: VC2/2021/590.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00249

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Ezetimibe, «Ezetimibe Krka».

Estratto determina AAM/PPA n. 30/2023 dell'11 gennaio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

medicinale: EZETIMIBE KRKA (A.I.C. n. 044716);

dosaggio/forma farmaceutica: «10 mg compresse» (tutte le confezioni autorizzate);

titolare A.I.C.: KRKA D.D. Novo Mesto con sede legale in Smarjeska Cesta 6 - 8501 Novo Mesto - Slovenia;

procedura: decentrata;

codice procedura europea: SI/H/0163/001/R/001;

codice pratica: FVRMC/2021/11;

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 18 ottobre 2021, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00250

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Blastina, «Robilas».

Estratto determina AAM/PPA n. 21/2023 dell'11 gennaio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

medicinale: ROBILAS;

confezioni:

041045067 - «10 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041045079 - «10 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041045081 - «10 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041045093 - «10 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041045105 - «2,5 mg/ml soluzione orale" 1 flacone in vetro da 120 ml con bicchiere dosatore;

titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A. con sede legale in 1, Avenue De La Gare, L-1611, Lussemburgo;

procedura: decentrata;

codice procedura europea: DE/H/2301/002-003/R/001;

codice pratica: FVRMC/2021/164 - FVRMC/2021/166;

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 6 dicembre 2022, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00251

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con il provvedimento n. aM - 8/2023 del 10 gennaio 2023 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Gorgonzola (MI) - via G. Pascoli n. 1, rilasciata alla società Industria Farmaceutica Nova Argentia S.r.l.

23A00258

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che il sottoelencato marchio di identificazione dei metalli preziosi è stato annullato in quanto l'impresa, già titolare del medesimo, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, con la corrispondente determinazione dirigenziale:

Denominazione impresa	Sede	N. marchio	Determinazione dirigenziale
Gamberini Ermanno	Bologna	137-BO	N. atto 2023000004 del 10/01/2023

23A00248

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 9 gennaio 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Guillaume Rousson, Console generale della Repubblica francese in Firenze.

23A00252

Rilascio di *exequatur*

In data 9 gennaio 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Fabrice Maiolino, Console generale della Repubblica Francese in Roma.

23A00253

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Adozione delle determinazioni motivate di conclusione della Conferenza di servizi del 15 dicembre 2022, relative all'attuazione della prescrizione n. UP3 per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.a. di Taranto.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 546 del 29 dicembre 2022 si è provveduto all'adozione delle determinazioni motivate di conclusione della Conferenza di servizi del 15 dicembre 2022, relative all'attuazione della prescrizione n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) del Piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.a. di Taranto. (Procedimento ID 90/13687).

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il portale VAS-VIA-AIA del Ministero al seguente indirizzo: https://va.mite.gov.it/it-IT

23A00308

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, previste nel bando transnazionale congiunto 2022 «Gestione delle risorse idriche: resilienza, adattamento e mitigazione agli eventi idroclimatici estremi e strumenti di gestione» nell'ambito del partenariato europeo Water4All - PNRR.

Con provvedimento del direttore generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica e del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 9135 del 17 gennaio 2023 sono stati definiti, ai sensi dell'art. 6, commi 5 e 6, del decreto ministeriale n. 170680 del 23 novembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 20 gennaio 2023, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale per l'attuazione della Missione 4, Componente 2, Tipologia Investimento, Intervento 2.2 Partenariati - per la ricerca e l'innovazione - Horizon Europe del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il provvedimento fissa i termini di presentazione domanda entro e non oltre le ore 17,00 del 31 gennaio 2023 (*pre proposal*) ed entro e non oltre il 20 marzo 2023 (*full proposal*).

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del provvedimento è consultabile dalla data del 17 gennaio 2023 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mise.gov.it

23A00348

Presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, previste nel bando transnazionale congiunto 2022 lanciato dalla CETPartnership, nell'ambito dei partenariati *Horizon Europe* - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Con provvedimento del direttore generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica e del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 9148 del 17 gennaio 2023 sono stati definiti, ai sensi dell'art. 6, commi 5 e 6, del decreto ministeriale n. 172022 del 24 novembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 20 gennaio 2023, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale per l'attuazione della Missione 4, Componente 2, Tipologia Investimento, Intervento 2.2 Partenariati - per la ricerca e l'innovazione - *Horizon Europe* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il provvedimento fissa i termini di presentazione della domanda entro e non oltre le ore 17,00 del 31 gennaio 2023 (*pre proposal*) ed entro e non oltre il 20 marzo 2023 (*full proposal*).

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del provvedimento è consultabile dalla data del 17 gennaio 2023 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mise.gov.it

23A00349

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*   DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-017) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.